

S.P.Q.R.



COMUNE DI ROMA  
DIPARTIMENTO VI

*Politiche della Programmazione e  
Pianificazione del Territorio - Roma Capitale*  
U.O. N.7 - Ufficio Speciale Condono Edilizio  
U.C./MRF

COMUNE DI ROMA UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO
- 4 MAG. 2004
N° ..... FASC. <i>750</i>

**ORDINE DI SERVIZIO N° 600 DEL 4.5.2004**

Visto l'art.2 comma 37 lett.d ex legge 662/96 il quale stabilisce che decorso inutilmente il termine di tre mesi dalla richiesta della P.A. di integrare la domanda di concessione in sanatoria con la documentazione prevista dalla legge, la domanda di sanatoria diventa improcedibile con conseguente diniego del provvedimento di sanatoria;

Visto, altresì, l'art. 35 comma 3 della L.47/85 che precisa quale sia la documentazione prevista dalla legge

SI DISPONE

Che, - la documentazione considerata indispensabile ai fini di cui al citato art. 2 legge 662/96 sia costituita:

- 1) **per le opere inferiori a 450 mc**, da una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione in sanatoria e da un'apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori,
- 2) **per le opere che superino i 450 mc**, oltre a quanto previsto al punto 1, si rende necessario acquisire la perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.

IL DIRETTORE  
Ing. Riccardo Lenzi